



**amia**

Gruppo AGSM

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@email.autenticazione.it](mailto:amia.verona@email.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELL'ALBO FORNITORI QUALIFICATI  
DI AMIA VERONA S.P.A.  
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI**

*(in attuazione dell'art. 28 del “Regolamento dei contratti per  
l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori”,  
approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.M.I.A. Verona S.p.A.  
nella seduta del 27 giugno 2018 con deliberazione n. 16/2018)*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELL'ALBO FORNITORI QUALIFICATI  
DI AMIA VERONA S.P.A.  
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI**

**Indice**

<b>Art. 1 -</b>	<b>Istituzione dell'Albo</b>	<b><i>pag. 3</i></b>
<b>Art. 2 -</b>	<b>Settori e Categorie di iscrizione</b>	<b><i>pag. 4</i></b>
<b>Art. 3 -</b>	<b>Campo di applicazione</b>	<b><i>pag. 4</i></b>
<b>Art. 4 -</b>	<b>Procedura di iscrizione e relativa documentazione</b>	<b><i>pag. 4</i></b>
<b>Art. 5 -</b>	<b>Operatori economici</b>	<b><i>pag. 5</i></b>
<b>Art. 6 -</b>	<b>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</b>	<b><i>pag. 6</i></b>
<b>Art. 7 -</b>	<b>Gestione dell'Albo</b>	<b><i>pag. 8</i></b>
<b>Art. 8 -</b>	<b>Utilizzazione dell'Albo</b>	<b><i>pag. 8</i></b>
<b>Art. 9 -</b>	<b>Sospensione dall'Albo fornitori</b>	<b><i>pag. 10</i></b>
<b>Art. 10 -</b>	<b>Cancellazione dall'Albo</b>	<b><i>pag. 10</i></b>
<b>Art. 11 -</b>	<b>Obblighi di informazione da parte degli iscritti</b>	<b><i>pag. 11</i></b>
<b>Art. 12 -</b>	<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<b><i>pag. 12</i></b>
<b>Art. 13 -</b>	<b>Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")</b>	<b><i>pag. 12</i></b>
<b>Art. 14 -</b>	<b>Garanzie e manleva</b>	<b><i>pag. 12</i></b>
<b>Art. 15 -</b>	<b>Normativa applicabile</b>	<b><i>pag. 13</i></b>
<b>Art. 16 -</b>	<b>Controversie</b>	<b><i>pag. 13</i></b>
<b>Art. 17 -</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b><i>pag. 13</i></b>

**Regolamento per la gestione dell'albo fornitori qualificati di Amia Verona S.p.A.  
per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori**

**Art. 1 - Istituzione dell'Albo**

1. A.M.I.A. Verona S.p.A. istituisce il nuovo Albo dei fornitori aziendali on-line, mediante iscrizione sull'apposita piattaforma telematica dedicata (di cui al link <https://amiavr.bravosolution.com>) da consultare in sede di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate dall'art. 35, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Albo potrà essere utilizzato anche per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo superiore ai limiti suindicati.
2. Trattasi di uno strumento operativo, di esclusivo interesse della Società, che trova applicazione nell'ambito del vigente ***“Regolamento dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori”***, approvato dal CdA con Deliberazione n. 16 del 27 giugno 2018.
3. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
  - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, specie per quelle che prevedono l'invito di una pluralità di imprese;
  - dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori accreditati che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità di concorrere alle varie procedure indette dalla Società. Ciò, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 40 e segg. del vigente Codice dei Contratti.
4. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.
5. L'iscrizione all'Albo non vincola A.M.I.A. Verona S.p.A., che si riserva la facoltà di invitare alle procedure di gara anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o lavoro da eseguire, anche mediante procedure non riconducibili all'utilizzo della piattaforma telematica in uso.

## **Art. 2 - Settori e Categorie di Iscrizione**

1. L'elenco dei Settori, Categorie merceologiche e relative classi di importo, ove previste, è presente, in via esemplificativa e non esaustiva, nella piattaforma on-line in uso, di cui al precedente art. 1, punto 1, liberamente consultabile e scaricabile dal sistema.

A.M.I.A. Verona S.p.A. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

2. L'elenco delle categorie merceologiche potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Società, previo formale atto adottato dai competenti uffici della società, secondo la prassi in uso.

## **Art. 3 - Campo di applicazione**

1. L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

## **Art. 4 - Procedura di iscrizione e relativa documentazione**

1. L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà rivolgere ad A.M.I.A. Verona S.p.A. specifica domanda, mediante utilizzo esclusivo dell'apposita piattaforma telematica dedicata, seguendo la procedura indicata dal Sistema.

2. L'Albo fornitori è gestito con modalità telematica; pertanto, per le domande di iscrizione, modifica o rinnovo occorre necessariamente utilizzare le modalità di invio *on line* previste dal Sistema.

3. Con la domanda il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti e l'indicazione della categoria o classe merceologica di cui chiede l'iscrizione.

4. La classe e la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o per le imprese di costruzione dal Certificato S.O.A. (ex art. 84, d.lgs. 50/2016) o dai documenti previsti dall'art. 90, D.P.R. 207/10.

5. A.M.I.A. Verona S.p.A. si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche periodiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. Resta salva la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'affidamento delle prestazioni.

6. L'operatore economico iscritto all'Albo può procedere, in qualsiasi momento, ad effettuare le modifiche della categoria merceologica di iscrizione, mediante il sistema, documentando il possesso dei requisiti previsti.
7. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di raggruppamento di imprese/professionisti o componente di consorzio.
8. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso fino a quando l'operatore economico non fornisca le richieste integrazioni.
9. La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e la relativa iscrizione comportano la piena accettazione da parte dell'operatore economico iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché di quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto.
10. Resta inteso che A.M.I.A. Verona S.p.A. potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.
11. E' di esclusiva responsabilità dell'operatore economico iscritto il controllo costante del Sistema e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

#### **Art. 5 - Operatori economici**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016, e in particolare:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Possono presentare, altresì, domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - a) liberi professionisti singoli od associati;
  - b) società di professionisti;
  - c) società di ingegneria;

- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Si precisa che, allo stato attuale, per i soggetti di cui al presente articolo, punto 2 - lettere da a) ad e), è prevista una sola specifica categoria di iscrizione alla quale potersi registrarsi (*cod. 209A001-Servizi di consulenza tecnica, ex art. 24 e segg. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.*).

**3.** Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

**4.** La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che operatori economici italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o Paesi terzi con i quali l'Italia o la UE abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

### **Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

**1.** L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, D.P.R. 445/2000, seguendo la procedura indicata dal Sistema.

#### **Requisiti di ordine generale**

L'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, l'operatore economico deve attestare che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della Società che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Società medesima, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali. L'autocertificazione deve altresì attestare la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione della propria sede legale.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

### **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo**

#### **• Lavori**

*(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)*

dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria e classifica, di cui si chiede l'iscrizione (ex art. 61, d.P.R. 207/10).

*(nel caso di concorrente privo di attestazione SOA)*

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i.; in tal caso, dovrà essere indicato l'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

#### **• Forniture e servizi (tali requisiti potranno essere richiesti all'O.E. solo in fase di gara)**

a) idonee referenze bancarie (almeno una) mediante dichiarazione resa da istituto bancario operante in uno Stato membro della UE o da intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993; per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 le referenze bancarie devono essere possedute dal Consorzio che chiede l'iscrizione. Ai fini della validità, le dichiarazioni devono essere rilasciate nei sei mesi antecedenti la domanda di iscrizione;

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa;

c) l'elenco dei principali servizi e/o principali forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e forniture per un importo almeno pari al valore indicato per ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo (ove previsto).

L'operatore economico sarà tenuto a comprovare il possesso del requisito sub lett. c), mediante certificati di regolare esecuzione o altro documento equivalente, rilasciati e vistati dai soggetti destinatari dell'appalto.

Il richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, la/e categoria/e merceologica/e scelta/e tra quelle elencate nello specifico Elenco pubblicato assieme al presente Regolamento, nonché la classe di importo, ove presente, per la quale richiede l'iscrizione.

Per le categorie merceologiche relative ai servizi di architettura e ingegneria, sussiste il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; ai fini dell'iscrizione nella categoria dei servizi di architettura e ingegneria sono inoltre richiesti i CV dei progettisti, al fine di valutare la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali previste, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

La Società si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'accesso all'Albo Fornitori, dandone comunicazione a sistema.

#### **Art. 7 - Gestione dell'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data di convalida rilasciata al Fornitore dal Sistema e avrà efficacia sino a fine validità dell'Albo. La durata dell'Albo è prevista di tre anni a decorrere dalla sua pubblicazione e potrà essere prorogata con provvedimento formale, secondo le prassi in uso.
2. In sede di prima applicazione, la pubblicazione è eseguita a partire dal giorno di effettiva operatività dell'Albo sul Sistema. Dell'invito all'iscrizione si darà avviso nelle forme di legge, mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione locale e sul sito internet aziendale.
3. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al Settore e/o alla Categoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, ricevendo specifica comunicazione.
4. All'iscrizione degli operatori economici nell'Albo si procederà mediante numero progressivo attribuito dal Sistema in relazione alla domanda presentata dall'operatore economico. I soggetti saranno inseriti nelle categorie e classi merceologiche, secondo gli importi dagli stessi dichiarati, se richiesti e presenti.

#### **Art. 8 - Utilizzazione dell'Albo**

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si seguiranno due diverse procedure, a seconda dell'importo della prestazione /fornitura/lavoro:



#### A. Importo inferiore a € 40.000,00 = esclusa IVA

A.M.I.A. Verona S.p.A. procederà all'affidamento ai sensi del “*Regolamento dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori*”, mediante acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi-offerta, a mezzo del Responsabile del Procedimento, salvo non ricorrano i presupposti per procedere all'affidamento diretto. La selezione dell'impresa/professionista ritenuta/o più idonea/o in base alla tipologia di affidamento avviene, di norma, nel rispetto del principio di rotazione e gli operatori verranno selezionati casualmente dal Sistema. In casi ritenuti particolari, adeguatamente motivati, è possibile derogare al criterio di rotazione, selezionando direttamente l'operatore economico individuato, nonché nei casi di cui all'art. 13, comma 4, del vigente “Regolamento dei Contratti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori”.

#### B. Importo pari o superiore a € 40.000,00 = esclusa IVA

Per ogni procedura negoziata indetta dalla Società saranno invitate almeno cinque imprese/professionisti (dieci per i lavori), ove presenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, di quanto indicato all'art. 14, comma 1, del vigente “Regolamento dei Contratti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori”.

Nelle procedure negoziate relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, A.M.I.A. Verona S.p.A. si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche l'impresa/professionista il cui contratto sia in scadenza, previa adeguata motivazione, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

2. L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed A.M.I.A. Verona S.p.A. non è assolutamente vincolata nei confronti dell'operatore economico iscritto.

3. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

4. Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, nulla potranno pretendere qualora A.M.I.A. Verona S.p.A. non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco di soggetti iscritti.

### **Art. 9 - Sospensione dall'Albo fornitori**

Si procede alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

1. quando all'esito di *un* preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
2. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche con applicazione di eventuali penali;
3. mancata produzione/comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
4. perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
5. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermi restando i casi di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
6. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
7. inosservanza del Codice Etico di A.M.I.A. Verona S.p.A.

La sospensione ha durata:

- di un almeno un mese per i punti 1 e 2 e comunque fino alla fine degli eventuali accertamenti;
  - può variare da 6 a 24 mesi per i punti da 3 a 7, a seconda della gravità dell'inadempienza;
- nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.

Della sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il Sistema.

Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sotto soglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore torna nello stato "operativo" a meno dell'eventuale scadenza annuale o triennale dell'iscrizione intervenuta durante il periodo di sospensione; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione il Fornitore viene cancellato dall'Albo Fornitori.

#### **Art. 10 - Cancellazione dall'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:
  - fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti;
  - risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
  - omessa partecipazione ad almeno due gare senza idonea motivazione;
  - scadenza dell'iscrizione;

- permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione.
- 2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata a discrezione della Società qualora:
  - a) il soggetto iscritto sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi inadempienze contrattuali;
  - b) sia carente, a giudizio della Società, circa il possesso dei requisiti di qualificazione precedentemente accertati;
  - c) non siano state comunicate, entro i termini previsti, eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di qualificazione dichiarati.
- 3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.
- 4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Società si pronuncia definitivamente, tramite il Sistema.
- 5. La cancellazione dall'Albo d'ufficio da parte di A.M.I.A. Verona S.p.A. preclude la nuova iscrizione per l'intero periodo di vigenza dell'Albo medesimo.

#### **Art. 11 - Obblighi di informazione da parte degli iscritti**

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.  
In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare:
  - a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;
  - b) la modifica dei poteri del legale rappresentante non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;
  - c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul Sistema.

### **Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale/Legale Rappresentante pro-tempore che, per la gestione dell'Albo, si avvale dei competenti uffici aziendali.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

### **Art. 14 - Garanzie e manleva**

1. La Società ed il Responsabile del procedimento non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli O.E. o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema.

2. Non è garantita la rispondenza del Sistema alle esigenze ed aspettative degli operatori.

3. La Società non assume alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sistema, nonostante sarà adottata ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti del medesimo.

4. Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Società, risarcendo qualunque giudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi, a causa di violazioni del presente Regolamento e/o utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente.

5. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

### **Art. 15 - Normativa applicabile**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

**3.** In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune per assicurare la funzionalità dell'Albo Fornitori, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, verrà comunicato ai Fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Sistema, mentre le modifiche apportate saranno tempestivamente pubblicate; il Fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Albo Fornitori, entro il termine necessario per consentire agli uffici preposti di effettuare, a Sistema, l'operazione di cancellazione richiesta.

**4.** In difetto di cancellazione, le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al Fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

#### **Art. 16 - Controversie**

Per ogni questione o controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, o esecuzione del presente Regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società.